

perfettamente legittima, quale quella di portare a termine le pratiche in corso, sono indotti a servirsi di questo sistema più rapido, piuttosto che della via fatalmente meno rapida della presentazione di un disegno di legge al Parlamento. È in certo qual modo una tendenza che trova radice nello stesso zelo della Amministrazione e nello stesso sentimento del dovere dei funzionari che tendono ad esaurire e perfezionare anche dal punto di vista formale legislativo, le pratiche, valendosi del sistema dei decreti-legge.

Quindi è che, per quanto possa riguardare l'avvenire, mi permetto di richiamare l'attenzione del Capo del Governo su questa particolare situazione.

Così mi sia concessa un'ultima osservazione puramente formale, che riguarda proprio questo provvedimento, per quanto nel caso concreto risulti giustificato da speciali circostanze. Si tratta del modo nel quale l'autorizzazione venne richiesta. Il Governo è stato autorizzato da questo decreto-legge non a prendere determinate provvidenze concrete; non, come di solito si usa, a ratificare l'accordo intervenuto in precedenza e di cui sono esposti i termini e le modalità; ma gli vien dato un mandato indeterminato, un mandato in bianco: il Governo è autorizzato a fare una sistemazione. Quale è questa sistemazione? Quali sono i termini di essa? Noi non li conosciamo neanche ora, perchè, malgrado l'urgenza, la convenzione non è ancora fatta.

Ora in questo caso l'osservazione non calza (*si ride*), ma, come rilievo d'ordine generale, credo possa essere accolto anche dalla benevola considerazione dell'On. Capo del Governo. (*Applausi*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ne terrò conto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1758, concernente la sistemazione dei rapporti di credito tra il Tesoro dello Stato e la Società Manifatture Cotoniere Meridionali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato tribunale arbitrale misto italo-germanico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (*V. Stampato n. 800-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchini, relatore. Ne ha facoltà.

BIANCHINI, *relatore*. Onorevoli Camerati, come relatore della Giunta del bilancio devo riprendere la parola in questa stessa seduta. Vi prego di ascoltarmi con un po' di sopportazione, perchè evidentemente oggi è la mia beneficiata. (*Si ride*).

Questo provvedimento che per sé stesso non ha grandissima importanza, merita però di essere rilevato, in quanto chiude la annosa vicenda relativa alle riparazioni di guerra, che dalle trattative di pace in poi, si è svolta attraverso una serie infinita di conferenze, di trattative, di sistemazioni più o meno provvisorie e parziali.

Ho appena bisogno di ricordare agli onorevoli camerati che fino all'agosto del 1924 in materia di riparazioni si vagava nel campo dell'assoluta incertezza. Si ricevevano a titolo di acconto alcuni pagamenti, la maggior parte in natura, e per il resto non si continuava che a discutere quale dovesse essere la cifra da accollare globalmente alla Germania ed agli altri Stati vinti; ma soprattutto, non si sapeva come e quando si sarebbe potuto incassare.

Il primo elemento concreto per una sistemazione è arrivato col piano Dawes, approvato dalla Conferenza di Londra, il quale però rappresentava una soluzione provvisoria, soluzione che valeva per il periodo di 5 anni, ed era di carattere prevalentemente politico.

Difatti, applicandosi questo progetto accettato dalle potenze alleate ed associate e